



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

INDICE

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 4 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
- Articolo 5 - ESCLUSIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 6 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE
- Articolo 8 – PIANO FINANZIARIO
- Articolo 9 - TARIFFE DEL TRIBUTO
- Articolo 10 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 11 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 13 - SCUOLE STATALI
- Articolo 14 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 15 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Articolo 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE
- Articolo 17 – AGEVOLAZIONI
- Articolo 18 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Articolo 19 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE
- Articolo 20 - RISCOSSIONE
- Articolo 21 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Articolo 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Articolo 23 - ATTIVITA' DI CONTROLLI E SANZIONI
- Articolo 24 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- Articolo 25 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 26 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- Articolo 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- Articolo 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Articolo 29 – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 D.L. n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito, nel Comune di Ortona, a decorrere dal 01.01.2013, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201.
3. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
4. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica.

5. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione

Articolo 4

Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Per locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, si intendono:
 - a. Per locali, qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
 - b. Per aree scoperte, sia le superfici privi di edifici, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività ad quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
6. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione.
8. Per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, fino al momento della propria regolarizzazione, il tributo viene corrisposto a titolo di acconto su una superficie convenzionale fornita dall'Agenzia del territorio. A regolarizzazione avvenuta il contribuente effettuerà il versamento a conguaglio determinato sulla superficie catastale effettiva. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.
9. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 5

Esclusione del tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo come a titolo esemplificativo:
 - a) Luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o non presidiati;
 - b) Luoghi stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (es. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere ecc.);
 - c) Locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
 - d) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnerie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50;
 - e) Superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo (es. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione) purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva

- all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le suddette condizioni di non imponibilità comportano la non assoggettabilità a tassazione solo quando siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
 5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene, inoltre, conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel presente regolamento.

Articolo 6

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 7

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato, precisato che:
 - a) Per utenze domestiche, si intendono le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da 1 persona
2	Utenze domestiche composte da 2 persone
3	Utenze domestiche composte da 3 persone
4	Utenze domestiche composte da 4 persone
5	Utenze domestiche composte da 5 persone
6	Utenze domestiche composte da 6 o più persone

Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, antiquariato ecc.
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere ed estetista

18	Attività artigianali tipo : falegname, idraulico, fabbro ed elettricista
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'elenco di cui sopra viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc).
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 8

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 9

Tariffe del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. La tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel precedente comma, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 10

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 11

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quale criterio meramente suppletivo dell'omissione del dato da parte del contribuente quello di n. 03 unità, restando sempre ferma per il Comune la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in n.03 unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti da parte degli utenti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso variazioni successivamente intervenute.

Articolo 12

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 13

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 14

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'articolo sui livelli inferiori di prestazione del servizio; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

Articolo 15

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 20.

Articolo 16

Riduzioni tariffarie

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni per la determinazione della parte variabile della tariffa:

- a) Locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, riduzione del 30%;
 - b) Locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di 183 giorni all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato, riduzione 30%
 - c) Locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 3. Alle utenze domestiche ubicate fuori dal centro abitato, come individuato ai sensi del Codice della Strada, aventi la disponibilità esclusiva di terreno di pertinenza, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, redatta su modulistica predisposta dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'avvenuta attivazione del I compostaggio domestico. Le modalità di svolgimento della pratica del compostaggio, nonché le relative procedure di verifica e controllo, sono determinate dall'Ente. La riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo alla data della presentazione della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.
 4. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano aderito al sistema di raccolta differenziata con conferimento presso l'isola ecologica comunale, si applicherà una riduzione fino al 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, redatta su modulistica predisposta dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'avvenuta adesione a detto sistema. Le modalità di svolgimento del sistema di cui al presente comma, nonché le relative procedure di verifica e controllo, sono determinate dall'Ente. La riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo alla data della presentazione della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.
 5. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20% della tariffa per il periodo interessato.

Articolo 17

Agevolazioni

1. Le utenze domestiche di nuclei familiari residenti nel territorio comunale in cui sia presente un componente con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 hanno diritto alla riduzione della tariffa nella misura del 50% nella parte variabile.
2. Le utenze domestiche di nuclei familiari residenti nel territorio comunale con Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari od inferiore ad € 5.000,00 hanno diritto alla riduzione della tariffa nella misura del 50% della parte variabile, a seguito di specifica istruttoria dei servizi sociali del Comune.
3. Le utenze non domestiche riferite esclusivamente alle attività di associazioni o istituzioni di natura sociale, culturale, ricreativa, sportiva e religiosa, non aventi finalità di lucro hanno diritto alla riduzione della tariffa nella misura del 50% nella parte variabile.
4. Le utenze non domestiche riferite alle micro imprese che esercitano attività commerciali, per i primi tre anni di esercizio, sono esentate dal pagamento della tariffa.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio a cui si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Le richieste di agevolazione di cui al presente articolo devono essere corredate della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per la rispettiva concessione.
7. Le agevolazioni sono subordinate alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza e avranno decorrenza dall'anno successivo alla data della presentazione della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.

Articolo 18

Produzione di rifiuti speciali

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

N.	Descrizione	Perc. Riduzione
1	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
2	Laboratori fotografici, eliografie	25%
3	Autoriparatori, elettrauto	30%

4	Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
5	Laboratori analisi	15%
6	Autoservizi, autolavaggi	10%
7	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

2. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento (smaltimento) in conformità alla normativa vigente.
3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Articolo 19

Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il Comune, può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40% euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
7. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Articolo 20

Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in 3 rate quadrimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a. aprile, giugno, ottobre.

Articolo 21

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dalla data in cui:
 - a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
5. La dichiarazione deve essere presentata: 1. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. 2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge. 3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione va presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. La dichiarazione va presentata direttamente o a mezzo posta raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC allegando fotocopia del documento d'identità.
6. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 22

Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero ad quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00.

Articolo 23

Attività di controlli e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
5. La sanzione di cui al comma 4 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata

e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a. allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
 - b. al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito – oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
 - c. al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, salvo nei casi previsti dal punto 7.
 7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, se l'omissione è accertata dal comune, si applica la sanzione del 150%, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.
 8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato.
 9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui sopra, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.
 10. La sanzione di cui al punto 6 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contattata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. 10,00%, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
 - b. 12,50%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dall'omissione.
 11. La sanzione di cui al punto 8 sempreché sussistano i presupposti di cui al punto 10, secondo periodo, è ridotta al 6,25% se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data della commessa violazione.
 12. Per le sanzioni determinate ai sensi dei punti precedenti, ad esclusione dei punti 4,5 e 9, è stabilito l'importo minimo di € 50,00.
 13. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 – irrogate con provvedimento del responsabile dell'imposta – sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Articolo 24

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni) ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 12 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 108 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. L'importo delle singole

rate non può essere inferiore a € 30,00.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate 8 rate anche non consecutive.

Articolo 25

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 26

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 27

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 29

Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti nei mesi di giugno, settembre, novembre e dicembre. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.
2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.